



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI URBANI DEL MUNICIPIO 7

Approvato con deliberazione di Consiglio di Municipio n. 23 del 28 ottobre 2019



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI URBANI DEL MUNICIPIO 7

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - FINALITÀ

ART. 3 - COMPETENZE

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ADIBITE AD ORTI URBANI

ART. 5 - REQUISITI PER LA CONCESSIONE

Requisiti richiesti per la concessione di "orti per singoli conduttori".

Requisiti richiesti per la concessione di "orti per istituzioni scolastiche"

Requisiti richiesti per la concessione di "orti per associazioni"

ART. 6 - PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE

a. *"Orti per singoli conduttori"*

b. *"Orti per altri soggetti"*

"Orti per istituzioni scolastiche"

"Orti per associazioni"

ART. 7 - ATTO DI CONCESSIONE

Concessioni a singoli conduttori

Concessione a istituzioni scolastiche e associazioni

ART. 8 - MODALITÀ DI CONSEGNA E DI RESTITUZIONE DELL'ORTO

ART. 9 - TRASFERIMENTI DI ORTI

ART. 10 - CONDUZIONE DELL'ORTO

ART. 11 - CANONE DI CONCESSIONE

ART. 12 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

ART. 13 - ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA

ART. 14 - COLTIVAZIONI

ART. 15 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Obblighi riguardanti lo stato dei luoghi

Obblighi riguardanti il rapporto concessorio

Obblighi di civile convivenza

ART. 16 - DIVIETI

ART. 17 - INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

ART. 18 - COMITATO DI GESTIONE

ART. 19 - ISPEZIONE ANNUALE

ART. 20 - CONTROLLO SULLA CONDUZIONE DEGLI ORTI E SANZIONI

ART. 21 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

ART. 22 - CESSAZIONE, DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 24 - NORMA TRANSITORIA

ART. 25 - RIMANDO A NORMATIVE GENERALI



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI URBANI DEL MUNICIPIO 7

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le norme del presente Regolamento disciplinano la gestione da parte del Municipio degli orti urbani presenti sul suo territorio; la modalità di assegnazione di porzioni di essi in concessione d'uso a singoli conduttori o a gruppi sociali organizzati; le modalità di utilizzo degli orti concessi.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente il *"Regolamento per l'assegnazione e gestione degli orti urbani della Zona 7"* approvato con deliberazione del Consiglio di Zona 7 n. 153 del 24 giugno 2013 e successivamente modificato con deliberazione n. 203 del 10 novembre 2014.

Le norme del presente Regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale, regionale e comunale e si considerano abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.

ART. 2 - FINALITÀ

Mediante la concessione a singoli conduttori o a gruppi sociali organizzati di orti urbani da coltivare senza fini commerciali o di lucro, il Municipio, nell'ambito dei servizi alla persona attribuiti dal Regolamento dei Municipi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2016, si propone di offrire ai cittadini opportunità di aggregazione e di impiego del tempo libero.

Inoltre, mediante lo sviluppo di specifici progetti, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le associazioni del territorio o comunque con soggetti terzi senza fini di lucro, il Municipio intende favorire attività didattiche nei confronti di giovani, attraverso programmi di rivalutazione del lavoro manuale e di recupero della cultura e delle pratiche contadine, o attività terapeutiche di supporto a processi di riabilitazione fisica e psichica di persone appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

ART. 3 - COMPETENZE

Compete al Consiglio Municipale la modifica delle norme del presente Regolamento; alla Giunta Municipale l'individuazione, nell'ambito di ciascuna area ortiva, degli orti da concedere a istituzioni scolastiche e associazioni senza scopo di lucro e l'approvazione degli indirizzi specifici degli avvisi di bando pubblico per l'assegnazione degli orti; agli uffici del Municipio l'adozione di tutti gli atti in applicazione delle norme del presente Regolamento e lo svolgimento dei controlli previsti.



ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ADIBITE AD ORTI URBANI

Il presente Regolamento disciplina gli orti attualmente presenti sul territorio del Municipio nelle seguenti aree adibite ad orti urbani:

- Parco delle Cave (Olonella - Ghiglio - Barocco - Acquani - Masone - Parea)
- Via Antonio Mosca
- Via Don Gervasini
- Parco della Cava di Muggiano - Lago dei Cigni
- Via Bentivoglio/Via Viterbo

e tutti gli orti che verranno realizzati in tali aree o che verranno realizzati in altre aree. Le dimensioni degli orti di nuova istituzione non dovranno superare mq. 60,00.

Tutti gli orti compresi in tali aree sono assegnati senza necessità, per la loro fruizione, di alcun intervento o opera a carico del concessionario. Ogni orto si caratterizza quale "verde attrezzato" e il suo utilizzo ha carattere provvisorio. In nessun modo l'orto potrà diventare di proprietà del concessionario.

ART. 5 - REQUISITI PER LA CONCESSIONE

Gli orti sono concessi esclusivamente con finalità sociali e/o aggregative, con esplicito divieto di svolgere attività commerciali e di perseguire qualsiasi attività di lucro correlata all'utilizzo degli orti stessi e dei prodotti ivi coltivati. Gli orti non potranno quindi essere concessi a chi svolga attività di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 C.C. o sia coltivatore diretto.

Per l'assegnazione in concessione degli orti, sono previste tre graduatorie distinte per le seguenti categorie di soggetti:

- singoli conduttori
- istituzioni scolastiche
- associazioni

Requisiti richiesti per la concessione di "orti per singoli conduttori".

Gli orti sono concessi, nei limiti di un solo appezzamento per nucleo familiare (quello risultante dalla certificazione anagrafica), a cittadini che:

- siano residenti nel territorio del Comune di Milano,
- siano di maggiore età, alla data di presentazione della domanda,
- nel territorio del Comune di Milano non siano assegnatari di altro orto o comunque non abbiano in disponibilità altri appezzamenti di terreno coltivabile, di proprietà pubblica o privata, a titolo gratuito o oneroso,
- siano in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato,
- non siano debitori nei confronti del Comune di Milano di importi superiori a € 200; per importi pari o inferiori la situazione debitoria dovrà comunque venire regolarizzata prima della sottoscrizione della concessione.



Gli interessati dovranno inoltre dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di decadenza o revoca per inadempienze contrattuali di orti già assegnati da parte del Municipio.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra previsti comporta l'esclusione dalla graduatoria dell'interessato. Analogamente il venir meno di uno dei medesimi requisiti comporta l'immediata revoca della concessione eventualmente assegnata.

Ove risultino presentate più domande da parte del medesimo nucleo familiare, verrà presa in considerazione solo la prima pervenuta, in base alla registrazione al protocollo generale. Il possesso dei requisiti è dichiarato con apposita auto-certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Sono titoli preferenziali per l'assegnazione in concessione, con i punteggi che verranno modulati nell'apposito avviso di bando:

- essere residenti nel territorio del Municipio,
- essere pensionati, disoccupati, inoccupati, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità,
- avere compiuto il sessantesimo anno d'età,
- appartenere a un nucleo familiare a basso reddito,
- appartenere ad una famiglia numerosa (con almeno 3 figli a carico),
- essere portatori di handicap autosufficienti,
- la presenza nel nucleo familiare del richiedente di conviventi disabili,
- aver fatto parte di precedente graduatoria scaduta senza essere stato assegnatario di particella ortiva,
- essere stati conduttori uscenti, senza aver ricevuto richiami o segnalazioni di comportamenti contrari al Regolamento,

Costituisce requisito negativo e determina una detrazione di punteggio, da determinarsi nell'avviso di bando, l'aver ricevuto richiami o segnalazioni di comportamenti contrari al Regolamento durante una precedente conduzione di orto urbano.

Nei singoli avvisi di bando, è facoltà della Giunta Municipale individuare elementi di premialità per soggetti che hanno volontariamente rilasciato aree ortive degradate, favorendone la riqualificazione.

Requisiti richiesti per la concessione di "orti per istituzioni scolastiche".

Sulla base della selezione dei progetti di utilizzo che saranno presentati, gli orti potranno essere concessi a scuole di ogni ordine e grado, con sede operativa nel territorio municipale.



Requisiti richiesti per la concessione di “orti per associazioni”.

Sulla base della selezione dei progetti di utilizzo che saranno presentati, gli orti potranno essere concessi a soggetti che abbiano lo status oggettivo di associazione, fondazione, cooperativa sociale, organizzazione di volontariato, comitati di quartiere, Onlus ovvero altro ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi disciplinato da accordi stipulati dagli associati, purché avente in ogni caso finalità sociali e ambientali, scopo non lucrativo. Saranno preferiti i soggetti che dimostrino di svolgere attività da almeno un anno sul territorio municipale.

ART. 6 - PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE

a. “Orti per singoli conduttori”.

Gli orti urbani sono concessi ai cittadini che ne fanno domanda a seguito della pubblicazione di avvisi di bando per le specifiche aree adibite ad orti urbani, che fissano procedure, modalità, luogo, tempi e documenti necessari per presentare la domanda; le condizioni di utilizzo degli orti; i criteri di assegnazione.

L'informazione relativa agli avvisi di bando avviene mediante la loro pubblicazione all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune di Milano per un periodo di almeno 15 giorni.

L'assegnazione in concessione avviene in base allo scorrimento della graduatoria formulata secondo i criteri previsti nei citati avvisi e a conclusione di apposita procedura che tiene conto dei requisiti di cui all'art. 5 e di quant'altro disciplinato nel presente Regolamento, con l'attribuzione del punteggio indicato negli avvisi.

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, la valutazione dei requisiti dichiarati dai richiedenti viene effettuata da apposita Commissione che procede a formulare, in ordine decrescente, la relativa graduatoria.

Si procederà alle assegnazioni con lo scorrimento delle graduatorie disponibili e in corso di validità, fino ad esaurimento degli orti messi a bando. A ciascuno verrà riconosciuta la facoltà di scelta della particella ortiva tra quelle che, di volta in volta, risulteranno disponibili.

La graduatoria rimane valida per un periodo massimo di 5 anni con decorrenza dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata per nuove assegnazioni derivanti da intervenute disponibilità (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca, ecc.) ovvero per l'assegnazione di eventuali orti aggiuntivi, partendo dal primo dei non-assegnatari presenti in graduatoria. Tali assegnazioni manterranno la naturale scadenza della relativa graduatoria.

I titolari di una precedente concessione di orto, collocati nella graduatoria in una posizione non superiore al numero degli orti messi a bando, con regolare gestione della concessione nel rispetto dei regolamenti vigenti, hanno



diritto di prelazione nell'assegnazione dell'orto, potendo optare per lo stesso orto di cui erano precedentemente concessionari. In caso di rinuncia alla prelazione, l'avente titolo rimarrà collocato in graduatoria.

Qualora si verificano situazioni di parità tra richiedenti aventi lo stesso punteggio, si procederà alla definizione della graduatoria con sorteggio.

Gli uffici del Municipio svolgono, ai sensi di legge, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni nelle autocertificazioni prodotte dai richiedenti utilmente collocati in graduatoria. In caso di dichiarazioni presentate non veritiere, oltre all'applicazione delle sanzioni previste per legge, i richiedenti verranno stralciati dalla graduatoria e decadranno dall'eventuale assegnazione già avvenuta. Sarà inoltre loro preclusa la partecipazione ai successivi avvisi di assegnazione degli orti presso il Municipio.

In caso di rifiuto dell'assegnazione dell'orto individuato dagli uffici del Municipio il richiedente verrà collocato in fondo alla graduatoria.

b. *“Orti per altri soggetti”.*

In ogni area attrezzata ad orti urbani la Giunta Municipale può riservare alle istituzioni scolastiche e alle associazioni fino a 4 orti, da concedere a seguito della pubblicazione di avvisi di bando per le specifiche aree, che fissano procedure, modalità, luogo, tempi e documenti necessari per presentare la domanda, condizioni di utilizzo degli orti, criteri di assegnazione.

L'informazione relativa agli avvisi avviene mediante la loro pubblicazione all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune di Milano per un periodo di almeno 15 giorni.

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, una apposita Commissione procederà a esaminare i progetti presentati per l'utilizzo degli orti, come di seguito indicato, e formulerà, in ordine decrescente, la relativa graduatoria.

La Giunta Municipale deciderà inoltre se riservare, pur non superando il numero massimo di 4 orti per area, particelle ortive da assegnare anche a persone prive dei requisiti di cui all'art. 5, su progetto specifico indicato dai servizi sociali territoriali.

“Orti per istituzioni scolastiche”.

L'assegnazione degli orti è effettuata in base alla valutazione di un progetto specifico utilizzando i seguenti criteri:

- qualità del progetto da attuarsi su temi dell'educazione ambientale con il coinvolgimento attivo e diretto degli studenti e delle loro famiglie,



- approccio progettuale che privilegi le tematiche relative alla sostenibilità, alle pratiche di coltivazione eco-compatibili, alle tradizioni ed alle memorie agricole del territorio,
- approccio progettuale che privilegi la collaborazione ed il coordinamento fra più istituzioni scolastiche,
- numero di alunni, classi e genitori coinvolti nel progetto.

“Orti per associazioni”.

L’assegnazione delle aree è effettuata in base alla valutazione di un progetto specifico utilizzando i seguenti criteri:

- qualità del progetto da attuarsi, su temi inerenti la coltivazione dell’orto urbano, mediante l’approfondimento di aspetti multidisciplinari e con il coinvolgimento attivo e diretto dei propri iscritti,
- approccio progettuale che privilegi le tematiche relative alla sostenibilità, alle pratiche di coltivazione eco-compatibili, alle tradizioni ed alle memorie agricole del territorio e che tenga nella dovuta considerazione le caratteristiche delle aree assegnate,
- approccio progettuale che preveda il coinvolgimento di persone appartenenti a categorie caratterizzate da fragilità sociale,
- approccio progettuale che privilegi la collaborazione ed il coordinamento fra più soggetti collegati fra loro mediante specifico accordo,
- numero dei soggetti iscritti all’associazione e che partecipano alle attività di cui al progetto.

Ad avvenuto esaurimento delle rispettive graduatorie, ove sussistano ancora lotti assegnabili, la Giunta Municipale potrà decidere di attribuirli ai richiedenti delle altre categorie di assegnatari utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, individuando anche quale graduatoria abbia la precedenza.

Le assegnazioni effettuate e le liste di attesa in vigore verranno periodicamente controllate.

ART. 7 - ATTO DI CONCESSIONE

La concessione avviene mediante la stipulazione di un contratto, previo il pagamento di un canone anticipato, e potrà avere una durata non superiore a cinque anni.

L’atto di concessione obbliga il concessionario all’osservanza delle norme e condizioni del presente Regolamento. L’inosservanza costituisce motivo di revoca della concessione e contestuale assegnazione agli aventi diritto utilmente collocati in graduatoria.

In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.



Verranno esclusivamente riconosciuti rimborsi del canone in caso di cessazione, per i periodi non goduti calcolati su base giornaliera a decorrere dalla data di cessazione della concessione.

Concessioni a singoli conduttori.

La concessione ha inizio dalla data di decorrenza indicata nell'atto di concessione e scade allo scadere di validità della relativa graduatoria. Non sono previsti rinnovi o proroghe, salvo il caso di cui all'art. 22 c. 1.

Esclusivamente in caso di morte del concessionario è consentito il trasferimento, previa richiesta scritta entro 30 giorni dalla data del decesso, a un componente del nucleo familiare del concessionario che ne faccia domanda e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento; in caso contrario l'orto verrà riassegnato sulla base di quanto disposto dall'art. 6. Tale concessione avrà la scadenza della concessione iniziale.

In ogni caso l'orto resta a disposizione dei familiari per il raccolto dei frutti, nei giorni successivi alla data del decesso dell'assegnatario e comunque non oltre 30 giorni dall'evento.

Concessione a istituzioni scolastiche e associazioni.

La durata della concessione verrà stabilita nell'avviso di bando e non potrà essere superiore a 5 anni.

ART. 8 - MODALITÀ DI CONSEGNA E DI RESTITUZIONE DELL'ORTO

La consegna e la restituzione dell'orto avvengono in contraddittorio tra l'assegnatario (o suo rappresentante) e gli uffici del Municipio.

Le operazioni di consegna e di restituzione del fondo sono documentate in apposito verbale, sottoscritto dalle parti, in cui è descritto lo stato e la consistenza del fondo.

Il verbale di consegna può essere inserito all'interno dell'atto di concessione.

Qualora all'atto della restituzione vengano rilevate modifiche dello stato dei luoghi non concordate né autorizzate, il concessionario è tenuto a procedere in proprio o a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi.

Qualora il concessionario non proceda a quanto sopra indicato, il Municipio provvederà direttamente, con recupero nei suoi confronti dei costi sostenuti.

Tale ultima evenienza inibirà al concessionario uscente la partecipazione ai successivi avvisi per la concessione di orti.



ART. 9 - RICHIESTA DI CAMBIO DI ORTO

Sono consentiti cambi di orti esclusivamente all'interno della stessa area.

I concessionari che chiedono l'assegnazione di un altro orto che si rende libero nell'area ortiva saranno collocati in apposita lista; l'ordine della lista per i trasferimenti è formata in base alla data di protocollazione della domanda.

Gli orti che si rendono liberi verranno prioritariamente proposti a quanti hanno chiesto un trasferimento interno secondo l'ordine della lista per i trasferimenti e, in caso di rinuncia - formulata per iscritto e da tenere agli atti - di tutti i richiedenti un trasferimento, saranno assegnate a nuovi concessionari.

In caso di trasferimento, sarà sottoscritto un nuovo contratto di concessione il cui termine è comunque fissato alla scadenza della concessione precedente.

La presente disposizione viene applicata esclusivamente agli "orti per singoli conduttori".

ART. 10 - CONDUZIONE DELL'ORTO

La conduzione e la lavorazione dell'orto devono essere effettuate con continuità dal concessionario in proprio e, nel caso delle associazioni o istituzioni scolastiche di cui all'art. 5, dai soggetti aderenti o che ne fanno parte.

In nessun caso la concessione potrà essere trasferita ad altri, anche se famigliari, o data in affitto.

Nel caso degli "orti per singoli conduttori" se, per impedimenti di carattere temporaneo, il concessionario non può assicurare la conduzione dell'orto, deve darne tempestivamente segnalazione per iscritto con lettera consegnata a mano al Municipio o tramite raccomandata a ricevuta di ritorno, comunque non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

È possibile indicare un familiare o il concessionario di un altro orto come persona a cui viene affidata la gestione temporanea dell'orto, per un periodo massimo di sei mesi, non rinnovabili.

Continuando l'impedimento per oltre sei mesi, il Comitato di gestione di cui al successivo art. 18, deve darne comunicazione al Municipio affinché sia stabilita la revoca della concessione ed il subentro del primo assegnatario avente diritto inserito nella graduatoria.

Il Municipio può comunque intervenire d'ufficio venendo a conoscenza dell'impedimento e dell'eventuale suo protrarsi oltre il termine massimo previsto.

ART. 11 - CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Milano, in un'unica soluzione, un canone annuale di concessione di carattere non corrispettivo, di € 1,00 al mq. come attualmente stabilito dalla deliberazione n. 292/2014 della Giunta Comunale o del diverso importo che dovesse essere da essa determinato.



Il canone da versare per il primo anno, così come per l'ultimo, è calcolato in misura proporzionale ai giorni di effettivo godimento della concessione in quell'anno (rispettivamente dalla decorrenza fino al 31 dicembre e dal 1° gennaio fino alla scadenza). Per gli altri anni il canone è determinato per anno intero.

Il primo canone è da versare preliminarmente alla stipulazione del contratto.

I canoni successivi vanno versati in via anticipata.

Per gli orti in cui è prevista la possibilità di irrigazione mediante rete idrica pubblica, oltre al canone, e con le stesse scadenze, è dovuta una quota forfettaria, in base all'effettivo periodo di disponibilità.

Il canone e la quota annua di consumo di acqua a scopo irriguo verranno richiesti mediante bollettini di pagamento.

In caso di mancato pagamento del canone o della quota annua di consumo dell'acqua entro il termine previsto, gli uffici del Municipio provvederanno a chiedere, tramite posta raccomandata, l'importo dovuto, con addebito delle spese postali.

Se entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, il concessionario non effettuerà, come richiesto, il versamento delle somme dovute, si procederà a comunicare la revoca della concessione e ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

L'importo del canone è oggetto di aggiornamento annuale, secondo il calcolo dell'ISTAT.

Il pagamento delle imposte di bollo e di registro per il contratto di concessione sono a carico del concessionario.

ART. 12 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Allo scadere della concessione, il concessionario dovrà lasciare il terreno libero e sgombro da ogni oggetto privato, salvo diversi accordi col subentrante, senza necessità di ulteriori richieste o intimazioni da parte del Municipio.

Nel caso di colture pluriennali in corso non potrà vantare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, né esigere indennizzo dal Comune di Milano e da chi gli subentra, né rimuoverle o danneggiarle.

Al concessionario nulla è dovuto per le opere di miglioria autorizzate e realizzate nella particella nel corso della concessione, che restano di proprietà del Comune di Milano.

ART. 13 - ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA

E' consentito accedere agli orti dalle ore 6,00 alle ore 22,00.

ART. 14 - COLTIVAZIONI

Potranno essere coltivati ortaggi, fiori, alberi da frutto e piante.



La messa a dimora degli alberi deve essere effettuata in modo da non arrecare danno o disturbo alle strutture e agli orti attigui. Le essenze degli alberi dovranno essere preferibilmente di origine autoctona e non devono appartenere a specie particolarmente invasive sia per il diametro che per le radici.

Le piante non possono superare m. 3,00 di altezza (m. 2,50 nel momento della potatura invernale) e sono da rispettare, ad eccezione delle siepi, le seguenti distanze dai confini e tra le piante stesse:

- m. 1,00 per i cespugli
- m. 2,50 per gli alberi.

Sono preferite le seguenti norme agronomiche:

- l'utilizzo di tecniche di coltivazione con materiali naturali e biodegradabili ed eco-sostenibili
- l'impiego di sementi e materiali propagativi riproducibili, la moltiplicazione e lo scambio degli stessi
- la rotazione delle coltivazioni, l'interramento di apposite colture per fertilizzare il terreno
- la concimazione del terreno tramite fertilizzanti organici, sostanze minerali naturali e compost
- il ricorso alla pratica della lotta biologica per combattere gli organismi dannosi alle colture con l'uso di prodotti omeopatici, di macerati vegetali e di prodotti ammessi dal disciplinare di produzione biologica

ART. 15 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Per tutte le graduatorie di appartenenza, il concessionario è obbligato ad attenersi alle condizioni contenute nel contratto di concessione, a rispettare il presente Regolamento, di cui viene consegnata copia all'atto della sottoscrizione della convenzione, e ad attenersi alle regole di conduzione, di seguito descritte.

Obblighi riguardanti lo stato dei luoghi

Il concessionario è obbligato a:

- provvedere alla manutenzione e pulizia delle parti comuni, incluso il perimetro esterno del vialetto prospiciente all'orto assegnato, liberando tali parti da erbacce e da quant'altro deturpi o degradi l'ambiente
- lasciare liberi i vialetti/sentieri condivisi, che non potranno quindi essere coltivati neanche parzialmente
- provvedere alla manutenzione degli impianti e di eventuali attrezzature collettive, che i concessionari hanno diritto di utilizzare, secondo criteri concordati tra tutti i concessionari. In caso di mancato accordo tali criteri verranno definiti dal Municipio. In caso di cattiva conduzione il concessionario sarà tenuto a sue spese a riparare il danno causato



- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto, per il quale non è ammesso l'incolto affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti, soprattutto durante il periodo di vegetazione
- mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche
- installare contenitori di compostaggio dei residui organici dell'attività dell'orto od eliminare tali residui tramite trinciatura
- garantire lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della vigente normativa portando le immondizie e i residui organici, qualora non utilizzabili per attività di compostaggio, negli appositi luoghi di raccolta
- fare buon uso del sistema di irrigazione, ove presente, provvedendo alla chiusura dei rubinetti dopo ogni utilizzo
- vigilare sull'insieme degli orti, segnalando al Comitato di gestione di cui all'art. 18 ogni eventuale anomalia.

Obblighi riguardanti il rapporto concessorio

- pagare il canone annuo di cui all'art. 11 del presente Regolamento nella misura e nei termini stabiliti
- pagare la quota forfetaria di cui all'art. 11 per il consumo dell'acqua qualora sia previsto l'allacciamento alla rete idrica. Nel caso di siccità e di conseguenti restrizioni idriche gli assegnatari si devono adeguare alle disposizioni che vengono emanate dal Comune di Milano. Nei confronti dell'amministrazione comunale non può essere avanzata alcuna richiesta per danni o per indennizzi connessi con l'impossibilità o la difficoltà di irrigazione, per la perdita di colture o per danneggiamenti delle stesse
- esibire il proprio documento di identità quando richiesto dal personale del Comune di Milano incaricato per i controlli
- segnalare all'ufficio preposto il cambio di residenza e/o di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto
- attenersi a quanto disposto dalle vigenti leggi o regolamenti in materia di igiene pubblica e sicurezza

Obblighi di civile convivenza

- osservare un comportamento rispettoso e solidale nei confronti degli altri concessionari, al fine di una pacifica ed armoniosa convivenza

ART. 16 - DIVIETI

Al concessionario è fatto divieto di:

- utilizzare la superficie assegnata per scopi diversi dall'attività agricola
- affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione
- avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno



- commercializzare i prodotti. La produzione ricavata dall'orto è rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare e/o associativo (nel caso di associazioni e istituzioni scolastiche)
- modificare i confini dell'area assegnata e coltivare appezzamenti diversi da quello concesso
- eseguire impianti o allacciamenti alle reti di distribuzione idrica ed elettrica
- installare gruppi elettrogeni, bombole di gas, elettrodomestici, attrezzatura per la cottura dei cibi e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui
- rimuovere o manomettere arbitrariamente i cespugli, gli alberi e le strutture comuni senza autorizzazione del Comune
- modificare lo stato di fatto e lo stato dei luoghi alterando e/o spostando e modificando qualunque tipo di arredo (pavimentazioni, panchine...) presenti sulle parti comuni senza autorizzazione del Comune
- modificare l'aspetto e/o la struttura dei capanni adibiti a deposito attrezzi; installare bandiere o insegne all'interno dell'orto
- realizzare e/o mantenere pavimentazioni, delimitazioni e costruzioni (come camminamenti, recinzioni o steccati, capanni o estensioni delle baracche ricovero attrezzi), fissati o poggiati sul terreno, non rimuovibili, tali da sottrarre all'effettiva coltivazione più del 20% dell'intera superficie assegnata,
- tenere bidoni o altri contenitori per la fermentazione di prodotti organici
- fare stoccaggio di letame oltre all'uso strettamente necessario e spargere qualsiasi sostanza che crei cattivo odore dalle 7.00 alle 20.00
- tenere bidoni di riserva d'acqua, salvo che non siano ermeticamente chiusi
- installare teli, strutture di protezione per le coltivazioni. Le coperture di plastica ad uso serra, sono ammissibili nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose e comunque risultino di altezza non superiore a m. 1,00 e non provochino ombreggiature sugli orti confinanti, da montare dopo il 15 ottobre e smantellare entro il 30 aprile. Sono inoltre consentite le reti anti-grandine; il materiale usato dovrà essere in plastica, con divieto di utilizzare materiale di recupero e potranno avere altezza massima di m. 1,80 nel rispetto della distanza di cm. 50 dai confini
- usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno o per la pulizia delle aree ortive o delle parti comuni, fermo restando che nei mesi da aprile ad ottobre l'uso dell'acqua deve essere limitato alle ore serali (dalle 18.00 alle 22.00) e al primo mattino (dalle 6.00 alle 9.00)
- accedere con auto e motocicli agli orti. L'ingresso con automezzi potrà essere autorizzato dal Municipio, eccezionalmente per carico e scarico di materiali pesanti



- depositare materiale, attrezzi d'uso e/o contenitori di varia natura che compromettano il decoro del sito. Nelle parti comuni o comunque all'esterno della particella assegnata nulla va posizionato
- abbandonare rifiuti e materiali inquinanti o nocivi dentro e intorno all'orto
- utilizzare esche avvelenate o altri prodotti tossici
- piantare rampicanti in confine con gli altri orti e con la recinzione esterna
- effettuare interventi sulle alberature di confine eventualmente esistenti
- allevare e/o tenere in custodia animali di qualsiasi tipo e tenere animali stabilmente all'interno dell'orto e/o nelle parti comuni
- porre in essere tutte quelle iniziative che sono nocive alla vita degli animali selvatici
- usare e tenere in deposito prodotti chimici di sintesi, agrofarmaci, pesticidi, diserbanti, anticrittogamici e prodotti geneticamente modificati nonché prodotti erbicidi di qualsiasi tipo pericolosi per gli ortaggi e le persone, compresi quelli che prevedono il possesso della specifica autorizzazione. Per i prodotti consentiti va fatta attenzione che non vengano irrorati presso gli orti contigui e presso i corsi d'acqua
- coltivare specie protette e/o vietate per legge
- accendere fuochi, mantenere fiamme libere per qualunque ragione e bruciare stoppie o rifiuti, anche ai fini della sistemazione/pulizia dell'orto
- utilizzare paletti di sostegno di piante e verdure superiori a m. 2,00. Tali paletti dovranno essere di canna palustre o legno escludendo l'impiego di materiali metallici

ART. 17 - INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

In caso di inosservanza delle regole o dei divieti stabiliti dal presente Regolamento, gli uffici del Municipio procederanno alla contestazione formale, come previsto nel successivo articolo 20.

In caso di grave o reiterata inosservanza delle regole sarà avviata la procedura per la revoca dell'assegnazione, previo accertamento della stessa in contraddittorio con l'interessato.

ART. 18 - COMITATO DI GESTIONE

Al fine di ottenere una gestione coordinata e corretta degli orti, i singoli concessionari dovranno costituire un Comitato di Gestione composto da 5 membri per ogni area adibita ad orti urbani con orti in numero superiore a 50 e da 3 membri qualora gli orti siano in numero fino a 50.

Il Comitato dovrà essere eletto a maggioranza tra i concessionari entro 6 mesi dalla data di approvazione della graduatoria di assegnazione. I concessionari potranno esprimere al massimo 2 preferenze. Non è previsto un numero minimo di votanti. Provvede allo spoglio apposita Commissione. Le votazioni sono segrete.



In caso di rappresentanti eletti in numero inferiore al necessario, la Commissione provvederà alle altre nomine sorteggiando i membri tra i concessionari.

La costituzione del Comitato verrà formalizzata con apposito atto del Municipio.

Il Comitato di gestione resta in carica per la valenza della relativa graduatoria, salvo decesso o dimissioni spontanee anticipate. In tali casi si procederà alla surroga nominando colui che ha ottenuto il maggior numero di voti. In assenza si procederà d'ufficio tramite sorteggio tra i concessionari non eletti.

Il Presidente del Comitato di Gestione è colui che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà con sorteggio.

Il Presidente ha il compito di coordinare i lavori del Comitato e di intrattenere, quale rappresentante del Comitato, i rapporti con il Municipio.

Il Comitato di Gestione ha il compito di:

- curare il buon andamento delle attività di conduzione degli orti, vigilando affinché ogni concessionario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato di tutte le dotazioni a lui assegnate, quali ad esempio la recinzione e il capanno per il ricovero degli attrezzi, e si adoperi per la manutenzione in buono stato delle parti comuni
- vigilare affinché i concessionari rispettino gli orari stabiliti per le irrigazioni e usino con diligenza e senza sprechi l'acqua che viene messa a disposizione dal Comune di Milano
- rilevare eventuali inadempienze al presente Regolamento da parte dei concessionari, compresa la gestione temporanea da parte degli orti di soggetti non autorizzati
- individuare interventi di miglioramento relativamente alle aree destinate a orti urbani
- riunire almeno una volta all'anno l'assemblea di tutti i concessionari per la discussione di eventuali argomenti di interesse comune.

In caso di gravi inadempienze che compromettano il civile e pacifico prosieguo delle attività del Comitato, causate da un componente, si provvederà alla sua immediata sostituzione con il primo dei non eletti o si procederà a sorteggio tra gli altri concessionari.

Le associazioni e le istituzioni scolastiche dovranno coordinarsi con il Comitato di gestione, che esercita le proprie funzioni anche in relazione agli orti ad esse concessi.



ART. 19 - ISPEZIONE ANNUALE

Il personale degli uffici comunali, per fini ispettivi, può accedere agli orti in qualsiasi momento.

Verrà effettuata una ispezione annuale per controllare la corretta conduzione dell'orto e l'adeguata manutenzione delle strutture.

Il concessionario è obbligato a consentire l'accesso all'orto.

ART. 20 - CONTROLLO SULLA CONDUZIONE DEGLI ORTI E SANZIONI

Il Municipio provvede, anche tramite il Comitato di Gestione, al controllo sulla conduzione degli orti e sul rispetto degli obblighi e dei divieti di cui agli artt. 15 e 16.

In caso di rilevazione di incuria nella manutenzione ordinaria delle strutture comuni, con particolare riguardo alle recinzioni ed ai capanni, il Municipio segnala innanzitutto al Comitato di Gestione la necessità di sanare le anomalie. In caso di mancato intervento dei concessionari, il Municipio addebiterà direttamente ad essi i costi della manutenzione.

In caso di rilevazione di incuria nella conduzione dei singoli orti, il Municipio procederà ad effettuare una segnalazione in forma scritta al concessionario, affinché provveda entro 30 giorni. Se il concessionario non provvede ad osservare le prescrizioni stabilite, dopo 3 richiami, gli uffici del Municipio avvieranno il procedimento per la revoca della concessione, come previsto dall'art. 22.

Tutte le anomalie riscontrate e contestate costituiranno elemento negativo di valutazione nelle successive procedure di assegnazione.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

La responsabilità in ordine alla conduzione degli orti e delle zone comuni grava sui concessionari, anche con riguardo a danni eventualmente derivanti a persone o a cose.

I concessionari sono obbligati a risarcire qualsiasi danno arrecato sia all'orto assegnato che alle parti comuni per colpa o negligenza ed a rimborsare al Comune di Milano eventuali spese sostenute per il ripristino.

L'amministrazione comunale non risponderà per furti, manomissioni, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare.

Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata dal Comitato con riferimento al presente Regolamento e al Codice civile.

L'amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso improprio dell'orto assegnato in concessione e delle parti comuni.



ART. 22 - CESSAZIONE, DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione cessa nel caso di:

- morte del concessionario o estinzione dell'associazione concessionaria
- rinuncia espressa del concessionario
- scadenza della concessione. Qualora alla scadenza naturale della concessione non sia ancora stato sottoscritto il nuovo contratto di concessione, fino a tale data il concessionario uscente potrà restare nella titolarità dell'orto e riconoscere al Comune di Milano la quota parte del canone per l'utilizzo dello stesso.

E' causa di decadenza dalla concessione:

- l'impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore a sei mesi, in caso di soggetto privato,
- il venir meno dei requisiti per la concessione di cui all'art. 5.

La concessione può essere revocata per:

- sopravvenute motivate esigenze di pubblica utilità o interesse pubblico palesate in qualsiasi momento da parte del Municipio
- abbandono della coltivazione
- uso del terreno improprio o diverso dalla coltivazione
- accertamento, a seguito di ispezioni e segnalazioni, che in due occasioni l'orto sia stato condotto da persone diverse dal concessionario, senza che questi abbia presentato comunicazione di impedimento, indicando i riferimenti del temporaneo sostituto
- aver ricevuto 3 richiami per inottemperanza alle prescrizioni e violazione dei divieti di cui agli artt. 15 e 16 del presente Regolamento, come previsto dall'art. 20
- mancato pagamento del canone o della quota forfettaria dell'acqua dopo il primo sollecito
- modifica dei confini dell'orto
- commercio dei prodotti dell'orto
- utilizzo di manodopera retribuita
- mancata realizzazione del progetto di utilizzo da parte dell'associazione o dell'istituzione scolastica

Il provvedimento di revoca potrà essere assunto dopo che sia trascorso inutilmente il termine di 30 giorni indicato nella diffida al rispetto delle regole e alla rimozione delle cause di inadempienza.

In tutti i casi previsti nel presente articolo, l'area dovrà essere resa libera entro 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione di decadenza. Decorso tale



termine il Comune di Milano provvederà allo sgombero dell'area, con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

ART. 24 - NORMA TRANSITORIA

Gli attuali concessionari mantengono inalterati i loro diritti e doveri, così come regolati dall'atto di concessione in essere e dal Regolamento in vigore al momento dell'approvazione della relativa graduatoria.

Le norme del *"Regolamento per l'assegnazione e gestione degli orti urbani della Zona 7"*, approvato con deliberazione del Consiglio di Zona 7 n. 153/2013 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Zona 7 n. 203/2014, varranno per tutto il periodo di utilizzo delle rispettive graduatorie di assegnazione, anche per i concessionari subentranti a qualsiasi titolo.

La presente norma transitoria decade con la pubblicazione degli avvisi di bando che saranno emessi in base al presente Regolamento.

ART. 25 - RIMANDO A NORMATIVE GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento ci si attiene alle norme previste dal Codice Civile e dai Regolamenti Comunali.